

PROTOCOLLO DI INTESA

per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici

tra

PREFETTURA DI PAVIA

e

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA, MANTOVA E PAVIA

E

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Ascom Confcommercio Pavia

CNA Pavia

Confartigianato Imprese Pavia

Confartigianato Imprese Lomellina

Con l'adesione dei Comuni di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella, Broni, Garlasco, Candia Lomellina, Casei Gerola, Santa Maria della Versa

PREMESSO CHE

- nel quadro delle iniziative promosse dalla Prefettura per l'innalzamento dei livelli di sicurezza urbana sul territorio provinciale specifica attenzione è rivolta alle c.d. "aggregazioni positive" ossia gli intrattenimenti nel rispetto delle regole, in un contesto di sostenibilità per i centri urbani e la vita dei residenti;

- tale indirizzo, promosso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, muove dalla considerazione delle positive ricadute, sotto ogni aspetto, di aggreganti luoghi di svago e di divertimento nei centri storici e negli ambiti urbani che ne arricchiscono e accrescono vitalità e socialità, favorendo l'attrattività dei territori, con riflessi positivi anche sotto il profilo economico, stimolando investimenti, offrendo opportunità imprenditoriali e potenziali spazi per nuove professionalità;
- si rende necessario evitare che iniziative imprenditoriali che aggregano positivamente convivialità siano contaminate ad opera di pochi soggetti che si prestino ad alimentare degrado e comportamenti illeciti, quali, ad esempio, il mancato rispetto del decoro e della salubrità degli spazi pubblici, i comportamenti inurbani oppure, nei casi più gravi, la somministrazione di alcool a minori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'utilizzo di manodopera irregolare e la violazione delle normative in materia igienico-sanitaria;
- le Istituzioni tutte condividono la necessità di mettere in campo convintamente ogni strumento utile a preservare l'intrattenimento da ogni possibile degenerazione, elevando la cornice di sicurezza intorno al settore, in linea con una strategia promossa dal Ministero dell'Interno, orientata su due direttrici essenziali:
 - il coinvolgimento, in chiave collaborativa, dei gestori dei locali e dei loro clienti, responsabilizzandoli nel coadiuvare e favorire ogni iniziativa di prevenzione e vigilanza su ogni tipologia di abuso, con l'intento di estromettere dal settore dell'intrattenimento chiunque operi fuori dal perimetro della legalità, della civiltà, dell'educazione;
 - l'attività di prevenzione, controllo e contrasto di ogni forma di illegalità e irregolarità che, nell'inosservanza delle regole, pregiudica anche i fruitori del servizio e lede le prerogative della maggioranza degli imprenditori che quelle regole scrupolosamente rispettano e chiedono legittimamente tutela da ogni forma di sleale concorrenza;
- in questa direzione, pur se con un approccio di doverosa gradualità sanzionatoria, alcuni esercizi commerciali, in linea con le strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati raggiunti da provvedimenti sospensivi delle attività adottati dal Questore ai sensi dell'art. 100 TULPS che, in alcuni casi, hanno

comportato la richiesta dal Prefetto, rivolta ai Sindaci, di revoca delle licenze commerciali con definitiva chiusura delle attività.

VISTO

- l'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, recante *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l'individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione operosa dei gestori degli esercizi, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, ai quali possono aderire i singoli esercenti;
- le «Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», di seguito "Linee Guida", adottate con decreto del Ministro dell'Interno, in data 21 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 20 del 25 gennaio 2025;
- la circolare del Ministero dell'Interno in data 28 aprile 2025 relativa alle modalità di attuazione a livello locale delle suddette Linee Guida per il tramite di appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, opportunamente redatti tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio provinciale.

CONSIDERATO CHE:

- l'assetto normativo vigente delinea un sistema volto ad innalzare il livello di prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico

trattenimento e la valorizzazione dei comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità;

- l'adesione al Protocollo implica un vantaggio reputazionale a favore dell'esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale, cui si aggiungono ulteriori benefici che l'operatore economico consegue dalla collaborazione pubblico-privato, ivi compresa la possibilità, per gli esercenti virtuosi, di beneficiare di una riduzione del carico di responsabilità oggettiva, ai fini della valutazione della posizione dell'esercente in un'eventuale applicazione del provvedimento ex art. 100 TULPS;
- le Linee Guida, come disposto dall'art. 21 bis del D.L. 113/2018, valorizzano l'individuazione di specifiche misure di prevenzione, da inserire negli accordi in sede locale, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di Polizia e volte a disincentivare il compimento di azioni illegali e a mettere a disposizione delle Forze di polizia strumenti tesi ad agevolare l'attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili;
- il presente Protocollo è finalizzato a promuovere una maggiore consapevolezza delle situazioni di illegalità e a favorire il contributo di tutti gli attori del sistema nella relativa azione di prevenzione e contrasto, con l'auspicio che i gestori agiscano quali sensori di situazioni potenzialmente pericolose per gli avventori, oltre che pregiudizievoli per gli imprenditori rispettosi delle regole che le subiscono come concorrenza sleale;
- le Linee guida auspicano, inoltre, che nell'ambito della proficua collaborazione pubblico privato, i gestori possano agire quali sentinelle delle situazioni di abusivismo nell'intrattenimento, tenuto conto che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando regole ed eludendo vigilanza e sicurezza, costituisce pericolo per gli avventori e, al contempo, pregiudizi per gli imprenditori rispettosi delle regole che la subiscono come concorrenza sleale.

DATO ATTO CHE

- l'opportunità di adottare un'intesa a livello provinciale è stata condivisa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e, successivamente, oggetto di interlocuzioni con le Associazioni di categoria e con i Sindaci, al fine di addivenire alla predisposizione di un

accordo rispondente alle esigenze del territorio provinciale nel suo insieme, tenendo al contempo in considerazione le peculiarità dei principali centri urbani;

- il presente Protocollo è finalizzato alla concreta attuazione, in questo territorio provinciale, delle «Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici» nonché dei precedenti accordi tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, nella consapevolezza che i risultati attesi in termini di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento, nonché gli effetti premiali a beneficio dei gestori passano necessariamente attraverso l'impegno delle associazioni rappresentative del settore.

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1

Ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente Protocollo si rivolge alle associazioni maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il *genus* degli esercizi pubblici, presenti su questo territorio, favorendone la più ampia partecipazione all'iniziativa.
2. I titolari degli esercizi pubblici possono aderire volontariamente, accettandone le condizioni, al presente Protocollo, senza possibilità di richiederne modifiche. L'adesione è possibile per tutti gli operatori economici che svolgono attività menzionate nell'art. 86 T.U.L.P.S., ancorché tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura. Non sussiste un obbligo a carico dei singoli esercenti in ordine all'accordo siglato dall'ente di appartenenza, per cui la mancata adesione non implicherà alcuna conseguenza.
3. In conformità alle "Linee Guida" possono aderire al presente Protocollo esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:

- a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
- c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
- e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

Art. 2

Impegni degli operatori economici

1. Sulla base di quanto disposto dalle Linee Guida gli operatori economici che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a:



Prefettura di Pavia



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Pavia



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA



- a) assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;
- b) rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e sul consumo sul posto di alcolici, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 14 bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, per la fascia oraria dalle ore 24:00 alle ore 7:00;
- c) assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ed emissione sonore;
- d) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. Restano fermi i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nonché l'obbligo di vigilanza al fine di evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall'art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012. In ogni caso i gestori dei locali dovranno osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità e le previsioni di cui all'art. 9-quater del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, con particolare riferimento alla rimozione degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso al gioco;
- e) segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento a:
 - ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
 - ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Gli operatori si impegnano ad assicurare, altresì, ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di

rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

La collaborazione operosa dei gestori con la Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, sarà valutata per l'accesso alle premialità di cui all'art. 4;

- f) adottare il «Codice di condotta» dell'avventore, recante le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze che dovrà necessariamente contenere anche le prescrizioni di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il documento dovrà essere affisso in modo ben visibile all'interno del locale e pubblicizzato anche su eventuali siti web degli stessi esercizi, al fine di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità.

Ferma restando l'insussistenza, in capo al gestore che lo abbia adottato, dell'onere di verificare l'effettivo rispetto del «Codice di condotta», la violazione del medesimo integra un motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

- g) favorire, ove possibile, un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940, e assicurare la salubrità e la pulizia degli spazi occupati dall'attività economica e degli spazi pubblici immediatamente adiacenti;

2. Gli operatori economici aderenti al presente accordo adotteranno ogni utile iniziativa per installare impianti di videosorveglianza, gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza e che assicurino la qualità delle immagini registrate.

I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di inquadrare le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale. È previsto l'obbligo a carico degli aderenti di:

- conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
- mantenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Sono esclusi dal suddetto obbligo gli esercizi, diversi da quelli alberghieri e simili, dove vengono svolte attività economiche di carattere para-ricettivo su una scala ridotta. Tale impegno è invece in ogni caso obbligatorio per le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli ed intrattenimenti, nonché per gli esercizi che sono autorizzati, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., a gestire scommesse e altri giochi leciti. (Le linee guida prevedono la possibilità di valutare l'esonero di alcune categorie di esercenti)

Art. 3

Ulteriori impegni a carico degli esercenti pubblici in occasione di pubblici spettacoli o intrattenimenti

1. I gestori di esercizi pubblici autorizzati dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., allo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti, assumono i seguenti ulteriori impegni:
 - a) incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - b) prevedere il ricorso a specifiche figure addette al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi negli spazi, anche pubblici, adiacenti ai locali, non iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, con un'aliquota che non potrà comunque superare il 20% del totale del personale addetto ai servizi di controllo;
 - c) individuare un «referente della sicurezza per il locale» il cui nominativo, con i relativi contatti, andrà tempestivamente comunicato alla Questura, e per conoscenza alla Prefettura, quale privilegiato punto di contatto per strutturare un adeguato flusso

informativo. Sarà cura del referente comunicare l'organizzazione di particolari eventi, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale. Gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

Art. 4

Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi» di cui all'art. 1

1. L'art. 100 T.U.L.P.S. prevede uno strumento, ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare un'azione di prevenzione generale dei fenomeni di illegalità e dei pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, azionabile sulla base di una valutazione discrezionale e indipendente dall'accertamento della colpa dell'esercente rispetto al concretizzarsi di tali pericoli, in ossequio al principio di proporzionalità.
2. Il Questore, ai sensi dell'art. 21-bis del DL. n. 113/2018, tiene conto dell'adesione e della puntuale attuazione del presente Protocollo da parte dei gestori degli esercizi pubblici, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in relazione all'eventuale applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., valutando favorevolmente la fattiva adesione al percorso di cooperazione operosa, valorizzando i comportamenti «virtuosi» dei gestori.
3. L'adozione di comportamenti virtuosi potrà consentire al Questore di ritenere che il gestore abbia contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, tumulto o pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 5

Impegni delle organizzazioni di categoria

1. Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano a:

- a) sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e partecipazione alla realizzazione degli impegni indicati negli articoli precedenti da parte degli operatori del settore;
- b) stimolare l'adozione di concrete iniziative volte a creare un ambiente sicuro, principalmente attraverso la selezione e la formazione di tutto il personale impiegato;
- c) organizzare convegni informativi e campagne divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela, in particolare quella delle fasce sociali più deboli o fragili, specie con riferimento alla clientela giovanile. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso ricorso ai social media ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia e saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali, nonché di stimolare stili di vita e comportamenti virtuosi.

Art. 6

Attività di monitoraggio

1. Presso la Prefettura, è istituita una Cabina di Regia, composta dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni firmatarie, che si riunirà con cadenza periodica per verificare lo stato di attuazione degli impegni assolti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, anche al fine di valutare eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati e all'adeguamento all'eventuale normativa sopravvenuta.

Art. 7

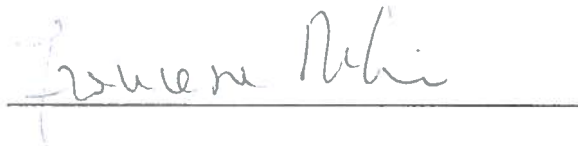
Durata

Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data di stipula ed è aperto all'ulteriore adesione delle Amministrazioni comunali interessate e delle Associazioni di categoria che presentino i necessari requisiti.

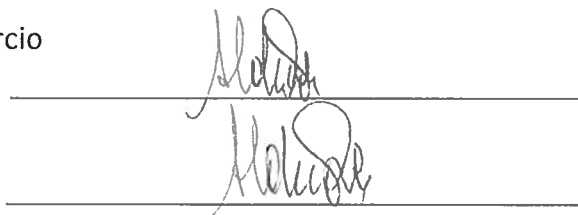
Pavia, 10 dicembre 2025

I FIRMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il Prefetto di Pavia



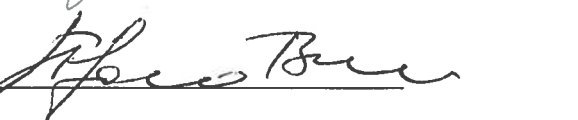
Il Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio
di Cremona, Mantova e Pavia



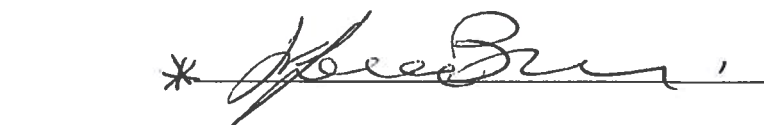
Il Presidente di ASCOM- Confcommercio Pavia



Il Presidente CNA Pavia



Confartigianato Imprese Pavia



Confartigianato Imprese Lomellina



Prefettura di Pavia



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Pavia



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA



GLI ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA

Il Sindaco di Pavia

Il Sindaco di Vigevano

Il Comune di Voghera

Il Commissario Straordinario di Mortara

Il Sindaco di Stradella

Il Comune di Broni

Il Comune di Garlasco

Il Sindaco di Candia Lomellina

Il Sindaco di Casei Gerola

Il Sindaco di Santa Maria della Versa

ALLEGATO 1

CODICE DI CONDOTTA DELL'AVVENTORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AL D. M. DELL'INTERNO DEL 21 GENNAIO 2025.

NON È CONSENTITO:

- a) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica;
- b) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- c) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- d) introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;
- e) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- f) utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti *al capsicum*;
- g) introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
- h) utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

